



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
 Ufficio 7 – Trapianti, sangue ed emocomponenti  
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e  
 Province autonome  
 loro SEDI

Ai Centri Regionali Trapianto  
 loro SEDI

e, p.c.

Al Segretario generale  
[segretariato.generale@sanita.it](mailto:segretariato.generale@sanita.it)

Al Direttore dell'ufficio 3 DGPRES  
[m.dionisio@sanita.it](mailto:m.dionisio@sanita.it)

Al Centro Nazionale Trapianti  
[cnt@pec.iss.it](mailto:cnt@pec.iss.it)

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Sars-Cov-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio.

Come è noto, a seguito della progressiva evoluzione della pandemia in questo ultimo periodo, sono state adottate dal Governo ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in particolare, con il DPCM 7 agosto 2020<sup>1</sup> sono state previste limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per l'ingresso da Paesi esteri nel territorio nazionale e con l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020<sup>2</sup> è stato previsto l'ulteriore obbligo di esecuzione del test molecolare o antigenico per chi ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Nell'ottica di favorire scambi sovranazionali di organi, la rete trapiantologica italiana, con il coordinamento del Centro Nazionale Trapianti (CNT) partecipa a progetti internazionali (quale il Progetto "Foedus", a cui aderiscono Italia Francia, Grecia, Irlanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Bulgaria, Repubblica Ceca, Bielorussia, Lituania, Moldavia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia) attraverso cui vengono messi a disposizione organi non utilizzabili sia sul territorio italiano sia in Paesi esteri, con la conseguente necessità, in caso di accettazione di un organo da parte di un'altra nazione, di organizzare viaggio e trasferimento della equipe chirurgica (italiana o estera) da un paese all'altro che, in tempi rapidi, deve recarsi nel Paese del donatore per il prelievo dell'organo da trasportare e trapiantare nel paziente ricevente nel più

<sup>1</sup> Decreto Del Presidente Del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

<sup>2</sup> Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

breve tempo possibile, tenuto conto della necessità di contenere i tempi di ischemia dell'organo prelevato, al fine di evitare il possibile fallimento dell'evento trapianto.

Nel periodo 15 maggio – 15 agosto 2020, le offerte di organi da donatori di Paesi esteri europei, appartenenti o non all'Unione Europea, sono state 43, di cui 3 accettate da centri di trapianto italiano, mentre 9 sono stati gli organi offerti dall'Italia di cui 2 accettati da centri svizzeri.

Poiché molti dei Paesi da cui provengono le offerte di organi sono Paesi europei (UE o extra UE) oggetto sia delle misure di contenimento di cui al citato DPCM 7 agosto 2020 sia di quelle di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, relative all'obbligo di esecuzione di un test molecolare o antigenico da effettuarsi a mezzo tampone per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, potrebbero verificarsi ripercussioni sulle attività di prelievo e trapianto.

Pertanto si pone la necessità di garantire, anche attraverso l'individuazione di misure specifiche, che le equipe chirurgiche italiane inviate all'estero per il prelievo dell'organo offerto nei Paesi oggetto di tali misure restrittive a causa del rischio di contagio possano rientrare in Italia con l'organo prelevato da destinare all'immediato trapianto.

Preliminarmente, in coerenza con le disposizioni vigenti, le attività di prelievo e trapianto di organi, essendo attività sanitarie essenziali, possono rientrare come tali tra le motivazioni di "assoluta urgenza", quale motivo di deroga alle misure previste.

Nello specifico si fa presente che il DPCM 7 agosto 2020 ha disposto, all'art 4, limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e l'ingresso e il transito nel territorio nazionale da alcuni Paesi esteri, all'art. 5 gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, nonché all'art. 6, le misure di sorveglianza ed isolamento, differenziando le disposizioni in base alla appartenenza dei Paesi ad elenchi A, B, C, D, E ed F, di cui all'allegato n.20 allo stesso DPCM.

Ad oggi, i Paesi interessati allo scambio di organi potrebbero appartenere all'elenco B (Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Malta), all'elenco C (Romania, Bulgaria), all'elenco E (Bielorussia) e all'elenco F (Moldavia e Serbia), anche se, come segnalato dal CNT, i Paesi più interessati, per i quali sono applicabili le disposizioni, sarebbero: Grecia, Malta, Spagna, Croazia, Bulgaria, Romania e Serbia. Tra questi risultano anche i Paesi (Grecia, Malta Spagna e Croazia) oggetto delle misure dell'Ordinanza 12 agosto 2020.

Alla luce di quanto premesso, si fa presente che le misure di contenimento del contagio previste dagli articoli 4, 5 e 6, del PCM del 7 agosto 2020, differenziate secondo gli Stati esteri appartenenti ai diversi elenchi di cui all'allegato 20, presentano alcune deroghe alle restrizioni in essi previste alle quali è possibile fare riferimento in relazione alla evenienza di trasferimento delle equipe chirurgiche da quei particolari Paesi.

In particolare, i divieti agli spostamenti, ingresso o transito introdotte **dall'art. 4** per i Paesi dell'elenco E e gli spostamenti verso i Paesi dell'elenco F si applicano, salvo ricorrano i casi di "assoluta urgenza" (art 4, comma 1, lett. b), a cui si può fare riferimento per gli spostamenti, ingresso e transito delle equipe chirurgiche dai Paesi di cui all'elenco E e per gli spostamenti verso i Paesi di cui all'elenco F. Nel caso di ingresso in Italia di equipe provenienti da Paesi di cui all'elenco F (Moldavia e Serbia), per i quali è previsto il divieto ingresso in Italia (art 4, comma 2), sarà necessario prevedere l'applicazione di uno specifico protocollo sanitario.

Per quanto attiene invece gli obblighi di presentazione di dichiarazione all'atto di imbarco, introdotti dall'art. 5 del DPCM 7 agosto 2020, questi risultano assolvibili dai sanitari delle equipe chirurgiche, anche per quanto previsto riguardo la comunicazione del domicilio per la sorveglianza sanitaria. Inoltre, come previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nei Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20, le misure di sorveglianza sanitaria non riguardano il personale sanitario che transita per svolgere servizio professionale.

Nel caso di soggiorno o transito nei Paesi di cui agli elenchi C ed F (Romania, Bulgaria, Moldavia e Serbia), in relazione alle misure di sorveglianza da applicare all'ingresso in Italia, sarà necessario fare riferimento ad uno specifico protocollo sanitario.

Le misure di cui all'**Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020**, che si applicano per la provenienza da Grecia, Malta, Spagna e Croazia, prevedono o l'obbligo di presentare attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a test molecolare o antigenico (tamponi) o, in alternativa, l'obbligo di sottoporsi ad un test (tamponi) al momento dell'arrivo in aeroporto, o di effettuare il test entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento, sottoponendosi all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, in attesa di seguire il test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Considerato che l'applicazione di dette misure legate all'isolamento fiduciario, qualora si esegua il test entro 48 ore, non risulterebbe compatibile con l'urgenza legata alle procedure di prelievo e trapianto di organo, nelle more della definizione di ulteriori misure specifiche, al fine di agevolare il transito delle equipe provenienti da detti Paesi, si raccomanda

- nel caso di equipe estera in ingresso nel territorio nazionale, è necessario che sia stata effettuata prima della partenza, presso la struttura estera di appartenenza, il tampone per la ricerca di Sars-Cov-2, da considerarsi valido se eseguito entro le 72 ore dalla partenza;
- nel caso di rientro delle equipe chirurgiche italiane da detti Paesi è necessario eseguire sempre il tampone per la ricerca di SARS-CoV2, se possibile prima del rientro in Italia, oppure eseguire il test, non presso l'aeroporto di arrivo in Italia, ove ciò rischi di comportare un ritardo per la consegna dell'organo, ma presso le Aziende sanitarie di riferimento delle equipe trapiantologiche. In alternativa si potrebbe organizzare in aeroporto la consegna dell'organo ai sanitari dell'Azienda sede del centro trapianto che ha in carico il paziente.

Si raccomanda inoltre agli Uffici di sanità marittima e aerea (USMAF) di favorire un percorso specifico per agevolare il passaggio delle equipe chirurgiche in modo da non rallentare la consegna dell'organo alla struttura ove è in cura il paziente in attesa di trapianto.

Si raccomanda che i Coordinatori dei Centri Regionali Trapianto diano tempestiva attuazione alle azioni previste, avendo cura di informare le Aziende sanitarie sede dei Centri di trapianto operanti nel proprio territorio di competenza.

Infine, le indicazioni formulate potranno essere oggetto di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

*Per Il Direttore Generale*  
Prof Giovanni Rezza  
Il Direttore Uff 3  
Dott. Mauro Dionisio  
